

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3689

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PENTANGELO**

Istituzione dell’albo nazionale dei soccorritori stradali

Presentata il 20 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese è ormai riconosciuta la centralità del ruolo svolto dai soccorritori stradali di veicoli nella salvaguardia della sicurezza stradale e nella loro attività viene individuato lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Quanto accaduto durante il periodo del *lockdown* conferma tale centralità: il soccorso stradale e la custodia giudiziaria non hanno mai subito interruzioni, grazie ai gerenti di servizi accessori necessari alla circolazione su gomma, che si traducono nell’espletamento di un servizio basilare su strade ed autostrade. Da considerare, inoltre, che la prosecuzione dell’attività di assistenza al trasporto pubblico e privato è stata sempre e dovunque garantita sia pure in assenza di aiuti da parte dello Stato. Tale funzione essenziale, esercitata nell’arco delle 24 ore ogni giorno dell’anno sulla rete stradale ed autostradale, legittima pienamente l’aspettativa di un formale riconoscimento da parte del legislatore, dei giusti

diritti e dei doveri della categoria, mediante un provvedimento che ne formalizzi l’esistenza e ne disciplini finalmente requisiti e mansioni.

Il soccorso stradale, classificato come servizio pubblico essenziale, deve essere garantito 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, per ogni tipo di veicolo, su ogni tipo di suolo e con qualsiasi condizione climatica; presuppone che tutti gli operatori addetti abbiano una formazione professionale articolata e che dispongano sempre dei mezzi e delle attrezzature più adatti all’intervento da portare a termine. Il soccorritore è tenuto a intervenire, rimuovere e trasportare veicoli quanto mai diversi — talvolta carichi di merci pericolose — fino al più vicino deposito ove sia possibile custodirli in sicurezza o procedere alle riparazioni, ovvero agire nell’esecuzione di provvedimenti di sequestro, fermo amministrativo o sequestro penale, operando a supporto alle Forze dell’ordine.

Il soccorritore stradale deve operare in modo celere affinché sia garantita la sicurezza della viabilità, l'incolumità delle persone ed una circolazione scorrevole nel più breve tempo possibile, senza alcun tipo di intralcio ed indesiderate ripercussioni sulla viabilità. Tale esigenza si manifesta maggiormente nei casi di attività di soccorso prestata in autostrade o tangenziali, dove l'alta velocità dei veicoli in transito amplifica di molto i rischi e richiede che i singoli interventi di soccorso siano sempre condotti con rapidità e sicurezza, senza alcuna pericolosa approssimazione.

Per raggiungere tali livelli di affidabilità e funzionalità, sono necessari professionalità, impegno, dedizione, nonché disponibilità economica e una struttura articolata su turni che copra ogni giorno le 24 ore.

In conseguenza del vuoto normativo in argomento, non è improbabile né infrequente, invece, che il soccorso sia prestato con mezzi inadatti, inefficienti o sotto dimensionati oppure che gli addetti non siano stati adeguatamente formati. Di fronte alla crescita incontrollata di casi del genere, la sicurezza stradale passa anche attraverso modalità di soccorso che non mettano in pericolo operatori (esposti a rischi continui), Forze dell'ordine e utenti della strada.

Per l'effetto dell'assenza di un tariffario di riferimento, l'utente della strada è anche esposto ad una vera e propria attività predatoria da parte dei soccorritori improvvisati, non solo senza preparazione professionale ma anche senza scrupoli, che effettuano interventi pericolosamente approssimativi e impongono tariffe spropositate, approfittando dello stato di necessità in cui versa l'utente con il veicolo fermo in avaria oppure vittima di incidente stradale.

A corollario, emerge un'ulteriore esigenza che si sta manifestando nel settore del soccorso stradale in ragione della crescita significativa delle vendite di veicoli elettrici e ibridi nel comparto dell'*automotive* (circa il 10 per cento del totale delle immatricolazioni nel 2021 e presumibilmente in ancor più rapida progressione nel breve e medio periodo, grazie agli incentivi governativi introdotti nella primavera del 2022 e programmati fino al 2024). Ne de-

riva l'urgente necessità che tutti i soccorritori stradali siano in possesso di un'adeguata formazione specifica per poter effettuare interventi su tali veicoli. Occorre infatti che gli operatori siano a conoscenza delle specifiche modalità di soccorso richieste per veicoli provvisti di impianti elettrici ad alta tensione e maggiormente esposti a rischio di incendio, rilascio di sostanze tossiche ed esplosione rispetto a quelli con motore endotermico. Occorre altresì che possano sempre disporre degli speciali dispositivi di protezione individuale richiesti in tali casi.

Ogni operazione di soccorso stradale, peraltro, dovrebbe essere sempre condotta nel rispetto dell'ambiente, intervenendo tempestivamente con attrezzature e prodotti idonei alla bonifica, alla pulizia e al ripristino del sito in cui è avvenuto l'incidente o si è verificata l'avaria. Al momento, invece, non sempre ciò avviene. Va sottolineato inoltre che, per svolgere attività di soccorso stradale – che comporta altresì varie forme di responsabilità civili e penali – i mezzi e le attrezzature usate, oltre a dover essere efficienti e dimensionati, richiedono ogni tipo di copertura assicurativa obbligatoria, finalizzate alla tutela sia di chi opera sia di chi affianca il soccorritore, nonché del bene oggetto del soccorso. Analoga copertura assicurativa deve essere prevista per la responsabilità civile aziendale.

La sicurezza legata alla circolazione sulla strada costituisce, in questi casi, una priorità assoluta. L'obiettivo da raggiungere è un sistema in cui operino solo imprese professionali di soccorso stradale, in analogia a quanto già previsto per la custodia giudiziaria dei veicoli (articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571), al fine di garantire il livello qualitativo minimo che tutti gli operatori del settore dovrebbero possedere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in vigore in Italia e in Europa.

Da tempo i soccorritori stradali chiedono, in ogni sede, che siano individuate modalità che regolino la loro peculiare attività lavorativa che, pur essendo di fondamentale importanza, non è disciplinata né tutelata. È sconcertante e pericoloso che

attualmente chiunque si possa improvvisare soccorritore stradale, seppur privo di adeguata formazione e dei mezzi adatti alle diverse tipologie di intervento. Quella dei soccorritori stradali, di fatto, è l'unica categoria di lavoratori che chiede allo Stato regole e non solo aiuti economici.

La presente proposta di legge viene incontro a questa necessità ed a tale fine si propone l'istituzione di un albo professionale per queste imprese, che svolgono un servizio pubblico, in cui inserire chi sia in possesso di requisiti minimi di professionalità e disponga di attrezzature pienamente adeguate alle differenti tipologie di intervento su strada. Si ravvisa l'indifferibile necessità di introdurre forme di controllo finalizzate alla regolamentazione del servizio di soccorso stradale: l'istituzione di un albo professionale risolve in maniera definitiva il problema del riconoscimento e della regolamentazione in Italia della professione di chi effettua il « soccorso stradale di veicoli ».

L'albo professionale è un registro in cui sono iscritti i nominativi e i dati delle persone fisiche e giuridiche abilitate ad esercitare una determinata professione regolamentata dalla legge. Per esercitare la professione di soccorritore diventerebbe quindi obbligatorio essere iscritti all'albo, facendo così chiarezza in un settore nel quale attualmente vige una confusione di ruoli e di figure e dove alle volte rischia di prevalere una concorrenza sleale, senza regole e pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale.

Illustrando nel dettaglio la proposta, con l'articolo 1 si fornisce la definizione dell'attività di soccorso stradale di veicoli, che consta nell'attività di assistenza agli automobilisti che ne hanno necessità, fornita da

personale qualificato per l'intero arco della giornata, con mezzi adeguati, nel rispetto dell'ambiente, supportando ove necessario le Forze dell'ordine, da parte di imprese iscritte all'albo nazionale dei soccorritori stradali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei soccorritori stradali a cui devono iscriversi le imprese esercenti tale attività.

L'articolo 3 prevede i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo. Si segnalano, in particolare, la previsione di una formazione professionale dedicata degli operatori per la sicurezza antincendio e il possesso di un attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 4 disciplina i requisiti tecnici dei mezzi utilizzati.

L'articolo 5 consente lo svolgimento dell'attività in forma consortile e prevede un contributo statale annuo pari a 30 milioni di euro destinato all'acquisto dei mezzi tecnici.

L'articolo 6 prevede lo svolgimento di ulteriori compiti in caso di incidente stradale. L'attività di pulizia, bonifica e ripristino del sito, da svolgere con mezzi attrezzati e omologati per uso speciale, nonché compiti di supporto alla attività di protezione civile.

L'articolo 7, riconoscendo all'attività di soccorso stradale la natura di servizio al pubblico avente un carattere di uniformità, frequenza e diffusione sul territorio nazionale, prevede agevolazioni per l'ammortamento dei beni materiali pari a 5 milioni di euro annui.

L'articolo 8 indica le coperture finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizione)

1. Per attività di soccorso stradale di veicoli si intende l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.

2. In tutti i casi in cui, a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari della strada o del singolo soggetto, è necessario recuperare e trasportare un veicolo che ha subito un incidente o è in avaria, sono autorizzate a effettuare l'attività di soccorso stradale di veicoli esclusivamente le imprese iscritte regolarmente all'albo di cui all'articolo 2.

3. L'attività di soccorso stradale di veicoli deve essere svolta, con copertura 24 ore su 24, da personale qualificato, in possesso di mezzi tecnici e dispositivi adeguati al tipo di intervento, in grado di svolgere in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione climatica ogni operazione necessaria, in caso di incidente stradale o avaria, per il recupero e la rimozione del veicolo nonché per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro e fermo amministrativo o di sequestro penale e per il supporto alle Forze dell'ordine, mettendo in sicurezza la viabilità al fine di tutelare l'incolumità delle persone, garantendo la ripresa della circolazione in tempi brevi.

4. L'attività di soccorso stradale di veicoli deve essere svolta nel rispetto della normativa in materia ambientale e deve essere finalizzata alla riduzione del danno ambientale sia nella fase di recupero del veicolo sia in quella della successiva custodia o riparazione.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo nazionale dei soccorritori stradali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'albo nazionale dei soccorritori stradali, di seguito denominato « albo ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono tenute a iscriversi nell'albo tutte le imprese che intendono esercitare l'attività di soccorso stradale di veicoli.

3. Per l'iscrizione nell'albo è previsto il versamento di un contributo pari a 300 euro annui.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) regolare iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per le seguenti attività:

1) attività di traino e soccorso stradale;

2) attività di autorimessa o deposito giudiziario;

3) attività di trasporto uso terzi;

b) possesso dei mezzi tecnici previsti all'articolo 4;

c) attestato di frequenza da parte del titolare o di un lavoratore delegato dal titolare di un corso di formazione per la sicurezza antincendio di almeno 30 ore svolto presso un ente autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno;

d) possesso di un attestato di idoneità professionale da parte del titolare o di un lavoratore delegato dal titolare, acquisito mediante il superamento di un corso di formazione di almeno 48 ore organizzato presso un ente o un'associazione di cate-

goria autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

e) stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile aziendale.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, con particolare riguardo ai temi concernenti la mobilità sostenibile, nonché gli enti e le associazioni autorizzati al loro svolgimento, al fine di garantire un elevato livello di professionalità. Le organizzazioni sindacali di settore sono autorizzate a organizzare i corsi di formazione.

Art. 4.

(Mezzi tecnici)

1. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di soccorso stradale di veicoli devono essere di proprietà dell'impresa oppure concessi in comodato d'uso o *leasing* alla medesima impresa.

2. Il parco veicolare deve contenere:

a) almeno due carri attrezzi, uno dei quali con portata non inferiore a 25 quintali;

b) almeno un veicolo adibito alla pulizia di aree pubbliche.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabiliti gli ulteriori requisiti tecnici relativi alle possibili tipologie di intervento concernenti attrezzature, omologazioni e dispositivi, tra i quali estintori antincendio, attrezzature mediche di primo soccorso e cartelli segnaletici per apertura di cantiere, di cui i veicoli di cui al comma 1 del presente articolo devono essere obbligatoriamente dotati.

4. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di soccorso stradale di veicoli devono possedere copertura assicurativa per responsabilità civile auto e rischi diversi.

Art. 5.

(ConSORZI)

1. Le attività di soccorso stradale di veicoli possono essere svolte anche in forma consortile, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2. L'attività consortile può parimenti riguardare le operazioni di pulizia, bonifica e ripristino del sito di cui all'articolo 6.

2. Al fine di favorire la costituzione di consorzi per lo svolgimento delle attività di soccorso stradale di veicoli, nonché per l'acquisto delle attrezzature e dei macchinari di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di contributi alle imprese sotto forma di credito agevolato. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono definite modalità, termini e condizioni per la concessione dei contributi.

Art. 6.

(Ulteriori compiti)

1. Le imprese iscritte nell'albo possono svolgere attività di pulizia, bonifica e ripristino del sito a seguito di sversamento di liquidi e spargimento di materiali determinati da incidenti stradali.

2. Nei casi di cui al comma 1, oltre al possesso dei mezzi e dei requisiti tecnici di cui all'articolo 4, le imprese devono:

a) essere regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per l'attività di pulizia e lavaggio di aree pubbliche;

b) essere regolarmente iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I veicoli utilizzati per le attività di cui al comma 1 devono essere attrezzati e omologati come « veicolo per uso speciale-uso proprio » oppure come « veicolo attrezzato per la bonifica siti pubblici e privati » e possedere copertura assicurativa per re-

sponsabilità civile auto e rischi diversi nonché per apertura cantiere.

4. In tutti i casi in cui gli organi di polizia stradale siano chiamati ad applicare le misure cautelari del fermo e sequestro amministrativo, della confisca, della rimozione e del sequestro penale del veicolo, esse si avvalgono delle imprese iscritte nell'albo, secondo quanto previsto dagli articoli 213, 214 e 214-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal codice di procedura penale.

5. Per i compiti di supporto all'attività di protezione civile nazionale e regionale, con apposito protocollo è stabilito l'impiego di personale e mezzi delle imprese iscritte nell'albo in caso di calamità.

Art. 7.

(Agevolazioni)

1. Alle imprese iscritte nell'albo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

